



ELEZIONI PROVINCIALI 2024

QUADRO DELLA TEMPISTICA DEGLI ADEMPIMENTI

29 settembre 2024



ELECTION DAY

29 SETTEMBRE 2024

In base all' Art. 1, comma 4-bis «*Differimento delle elezioni provinciali 2024*» del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7 recante “*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*” convertito in legge n. 38 del 25 marzo 2024, pubblicata in GU il 28 marzo 2024 **le elezioni dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali in scadenza nel 2024** in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell’intera provincia **si terranno il 29 settembre 2024.**

Di conseguenza, la **durata del mandato degli organi di queste Province è prorogata fino al loro rinnovo.**

ELECTION DAY 29 SETTEMBRE

Termini principali adempimenti

AVVIO PROCEDURA ELETTORALE	ACCERTAMENTO AVENTI DIRITTO AL VOTO	PUBBLICAZIONE AVENTI DIRITTO AL VOTO	PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DEI CANDIDATI	ESAME DELLE LISTE E DEI CANDIDATI	PUBBLICAZIONE DELLE LISTE E DEI CANDIDATI	VERIFICA DEL CORPO ELETTORALE	GIORNATA DEL VOTO
Martedì 20 agosto 2024	Domenica 25 agosto	Venerdì 30 agosto	Da Domenica 8 a lunedì 9 settembre	Da martedì 10 a sabato 14 settembre	Entro sabato 21 settembre	Da domenica 25 agosto a sabato 28 settembre	ELECTION DAY DOMENICA 29 SETTEMBRE
Adozione provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e sua pubblicazione nel sito internet della Provincia. Contestuale costituzione dell'Ufficio elettorale presso la Provincia	Primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati e delle candidature a Presidente della Provincia	Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno a cura dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia	Presentazione delle Liste di candidati e delle candidature a Presidente della Provincia presso l'ufficio elettorale costituito presso la Provincia	Esame da parte dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia, delle liste di candidati e delle candidature a Presidente della Provincia ed eventuali integrazioni istruttorie	Pubblicazione delle Liste di candidati e dei candidati a Presidente della Provincia definitivamente ammessi, nel sito internet della Provincia	Verifica del corpo elettorale e apporto delle eventuali modifiche (cessazioni di carica di consiglieri comunali e sindaci, dimissioni, etc..) e immediata annotazione da parte dell'Ufficio elettorale	SI VOTA IN UN'UNICA GIORNATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 20
Entro il 40° giorno antecedente quello di votazione	Il 35° giorno antecedente quello di votazione	Il 30° giorno antecedente quello della votazione	Dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello della votazione	Dal 19° giorno al 15° giorno antecedenti quello di votazione	Entro l'8° giorno antecedente quello di votazione	Dal 35° giorno al giorno prima della votazione	
<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 3</i>	<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5</i>	<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5</i>	<i>Legge 56/14 commi 61 e 73</i>	<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 7</i>	<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 8</i>	<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 11</i>	<i>Legge 56/14 comma 62</i>

NB: Le operazioni di scrutinio possono essere rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo alla votazione (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 16).

Alla proclamazione dei risultati provvede l'ufficio elettorale il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o al massimo, il giorno seguente (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 17). L'insediamento del Consiglio Provinciale deve essere convocato dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art.40, comma 1, TUEL). La convalida degli eletti avviene nella seduta di insediamento del Consiglio provinciale (art. 41 Tuel).